

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono
fax
e-mail
Web Site

+41 (0) 91 966 43 42
+41 (0) 91 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch
www.muzzano.ch

Ris. Municipale

3817 del 15 settembre 2014

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario
e-mail
Data

Daniele Mazzali
Segretario@muzzano.ch
08/09/14

MESSAGGIO MUNICIPALE 53 -2014

approvato con Ris. Mun. no .3817 del 15.09.2014

concernente l'introduzione dell'indennità di economia domestica nel regolamento organico dei dipendenti con l'aggiunta dell'articolo 44 bis.

Egregio Signor Presidente
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali

in occasione della votazione del Preventivo 2014 il Gran Consiglio a fine febbraio del corrente anno, fra le misure di risparmio, ha votato l'abrogazione dell'art. 13 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Legge Stipendi) "Indennità per economia domestica", con norma transitoria per il 2014 a favore solo dei dipendenti che hanno uno stipendio lordo inferiore a fr. 65'000.00 con un grado di occupazione pari al 100%. La misura ha carattere definitivo.

Il precitato articolo 13 disponeva:

- 1. Hanno diritto a un'indennità per economia domestica annua di fr. 1412.-- i dipendenti coniugati, i cui figli, di età inferiore ai dodici anni, danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 14 della presente legge.*
- 2. Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente.*
- 3. Quando due dipendenti sono coniugati fra di loro, oppure separati o divorziati, è corrisposta una sola indennità.*
- 4. L'indennità è versata a partire dal mese in cui è celebrato il matrimonio o inizia l'obbligo di assistenza e termina alla fine del mese in cui cessa il fatto che dà diritto a tale indennità. Il diritto all'assegno, in caso di domanda tardiva, è riconosciuto soltanto per i 6 mesi che precedono la presentazione della domanda.*

L'importo dell'indennità, dalla sua introduzione nel 1995, negli anni è stato adeguato al carovita e per l'anno 2014 si attesta a fr. 1'892.40 annui (pari a fr. 157.70 mensili erogate in 12 mensilità).

I dipendenti comunali sono stati al beneficio dell'indennità di famiglia ai sensi dell'art. 13 della Legge Stipendi alla stessa stregua dei dipendenti cantonali, poiché all'art. 68 del Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) – Diritto suppletorio - è sancito "Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge sull'Ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, [...]".

Essendo entrata in vigore la summenzionata modifica legislativa solo nel mese di marzo del corrente anno, e non avendo potuto prevedere la sua adozione da parte del Gran Consiglio, il Municipio ha deciso con Ris. Mun. 3098 del 24.03.2014 di sostituirsi al Cantone nell'erogazione dell'indennità di famiglia a titolo transitorio sino al 31.12.2014, comunicando tale decisione ai suoi dipendenti. Contemporaneamente il Municipio ha incaricato l'Amministrazione di redigere un Messaggio

Municipale per inserire la modifica del Regolamento Organico dei dipendenti al fine di inserire tale indennità fra i diritti del dipendente (Titolo IV).

Dal punto di vista finanziario, oggi l'erogazione di tale indennità comporta una spesa annua di fr. 7'569.60 (ne hanno diritto attualmente 3 dipendenti).

Pertanto, sebbene vi sia una necessità di contenimento dei costi, vista la portata complessiva piuttosto contenuta dell'indennità e la necessità di non incidere negativamente sulla motivazione del personale, il Municipio chiede al Consiglio Comunale di introdurre l'art. 44. bis nel ROD con lo stesso tenore dell'art 13 della legge stipendi abrogato lo scorso mese di marzo, e meglio come riportato qui di seguito:

Articolo 44 bis – indennità per economia domestica

1. Hanno diritto a un'indennità per economia domestica annua di fr. 1'892.40 i dipendenti coniugati, i cui figli, di età inferiore ai dodici anni, danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 14 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Legge Stipendi [assegni familiari]).

2. Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente.

3. Quando due dipendenti sono coniugati fra di loro, oppure separati o divorziati, è corrisposta una sola indennità.

4. L'indennità è versata a partire dal mese in cui è celebrato il matrimonio o inizia l'obbligo di assistenza e termina alla fine del mese in cui cessa il fatto che dà diritto a tale indennità. Il diritto all'assegno, in caso di domanda tardiva, è riconosciuto soltanto per i 6 mesi che precedono la presentazione della domanda.

5. L'indennità è sottoposta ad adeguamento secondo l'evoluzione del carovita.


La competenza del Consiglio comunale a deliberare su questo oggetto è fissata nell'articolo 13 lett. a) della Legge Organica Comunale.

Visto quanto sopra e restando a disposizione, il Municipio invita il vostro lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere

- 1. al Regolamento Organico Comunale viene aggiunto l'art. 44 bis come da disposti ai considerandi.**
- 2. l'entrata in vigore dell'art. 44.bis è fissata per il 1 gennaio 2015.**

Distinti saluti


Il Sindaco
Daniele Brugnoli

PER IL MUNICIPIO




Il Segretario
Daniele Mazzali

Commissione d'esame:

Si attribuisce il presente messaggio alla Commissione della Legislazione per esame e rapporto.